



COMMISSARIO DELEGATO  
EMERGENZA SISMA EMILIA ROMAGNA  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Fornitura ed installazione degli arredi per i Prefabbricati  
Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e per i Prefabbricati  
Modulari Rurali Rimovibili (PMRR).**

**Deroghe alle vigenti normative**

**ALLEGATO "C"**

Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, il Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile per l'attuazione del programma casa, relativo alla fornitura ed installazione degli arredi per i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e per i Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), sulla base delle specifiche motivazioni di seguito descritte e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, 13,14, 15, 19, 20 in quanto si prevedono utilizzi di forme alternative alle gare pubbliche, norme per le varianti e per le variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale. In linea di principio generale si ritiene opportuno avvalersi di tali indicazioni;
- b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119 in quanto, anche in questo caso, trattasi di possibili deroghe alle procedure di evidenza pubblica sia nel caso di spesa che di entrate e che consentono il ricorso alla "licitazione privata" ed alla "trattativa privata" che possono essere utili per lo svolgimento della gara per la fornitura degli arredi;
- c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli articoli di seguito riportati:
  - 6, 7, 8, 9, in materia di funzioni di controllo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
  - 11, relativo alle procedure amministrative da semplificare vista la struttura del commissario delegato;
  - 12, inerente i controlli interni specificando che comunque le aggiudicazioni provvisorie, definitive etc. sono approvate con Decreto del Commissario;
  - 13, in merito al diritto di accesso che risulta difficile esperire, visti i limitatissimi tempi a disposizione e la ridotta struttura amministrativa del commissario;
  - 14, relativi ai contratti misti;
  - 29, inerente il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;
  - 37, relativo alla composizione dei raggruppamenti temporanei di impresa e i limiti di ogni impresa ad eseguire le prestazioni;
  - 38 comma 3, con specifico riferimento alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di offerta, poiché:
    - eventuali notizie afferenti la sfera penale con riferimento ai titolari di cariche e poteri in capo alle ditte offerenti risulterebbero altresì dall'accesso alle verifiche mediante collegamento telematico diretto, presso le Annotazioni Riservate dell'Autorità per i Contratti Pubblici,

verifiche effettuate dalla Commissione di gara in sede di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta;

➤ eventuali pendenze in essere presso l'Agenzia delle Entrate saranno accertate in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti;

- 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, in ordine al sistema di qualificazione ad eseguire contratti pubblici;
- 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, che disciplinano le modalità per procedere agli affidamenti dei contratti (bandi, procedure aperte, trattative private, offerte etc.) che risulta utile applicare per pervenire in tempi molto ristretti alle aggiudicazioni;

In particolare si intende avvalersi precisamente delle deroghe all'articolo 79 con le relative motivazioni:

- art. 79, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 – comunicazione di esclusione ad ogni candidato, poiché si è provveduto a pubblicare le risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso l'Agenzia Intercent – ER, con relativi punteggi assegnati e motivazioni riferite alle cause di esclusione;
- art. 79, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 – comunicazione di avvenuta aggiudicazione ad ogni offerente una offerta valida, poiché si è provveduto a pubblicare le risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso l'Agenzia Intercent – ER, con relativi punteggi assegnati;
- 113, relativo alle cauzioni;
- 114, disciplina le varianti a cui si potrebbe ricorrere per consentire la conclusione rapida dei lavori;
- 118, con specifico riferimento all'autorizzazione al subappalto, precisando che le Ditte offerenti sono tenute in sede di istanza ad elencare le lavorazioni che intendono subappaltare, introducendo l'obbligatorietà della presentazione delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti generali ed economico-finanziari riferiti ai singoli subappaltatori indicati, istituendo il meccanismo del silenzio-assenso da parte della Struttura Tecnica del Commissario Straordinario trascorsi tre giorni dal ricevimento delle predette autocertificazioni;
- 120, relativo alle modalità procedurali per il collaudo, che verrà in ogni caso effettuato, con l'emissione del certificato di verifica della conformità della fornitura;
- 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, relativi alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia europea derogando alle procedure pubblicistiche necessarie per il rispetto dei tempi limitati a disposizione;
- 132, relativo alle varianti in corso d'opera che potrebbero essere impiegate per consentire la sollecita fine dei lavori;
- 133, relativo ai termini di adempimento, penali etc;

- 240, 241, 242, 243, in materia di composizione del contenzioso anche se hanno poca rilevanza in quanto sono strumenti per accelerare la definizione dello stesso contenzioso;
  - Verranno derogate anche le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa alle norme del D.Lgs 163/2006;
  - Nonostante la DCM del 15 giugno 2012 consente di derogare anche ad altri articoli, riferiti ai controlli da eseguire, si rappresenta che per quanto riguarda le norme relative a:
    - articolo 10, si procederà in ogni caso alla nomina del RUP;
    - articolo 119, si procederà in ogni caso alla nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli:
- 2-bis, per evitare conseguenze a carico dell'Amm.ne per ritardo nella conclusione del procedimento vista la particolare emergenza sismica e la ridotta struttura del commissario;
  - 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, attinenti la comunicazione di avvio del procedimento per evidenti esigenze di celerità e snellezza nella conclusione del procedimento;
  - 16, 17, relativi ad adempimenti relativi al procedimento;
  - 20, si prevede la deroga anche all'istituto del silenzio assenso che può risultare utile applicare nelle procedure in oggetto;
- e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, articolo 191 in quanto è consentito di effettuare spese anche senza l'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria rappresentando che le spese trovano comunque copertura con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012 e secondo quanto stabilito con l'ordinanza specifica;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21 relativi alla disciplina degli stanziamenti di bilancio, alle comunicazioni da effettuare, agli oggetti di spesa per ciascun capitolo, al pagamento delle spese, alla gestione della contabilità speciale, limitatamente agli aspetti procedurali mentre verrà comunque assicurata la verifica che i programmi approvati siano finanziati con le risorse disponibili. Nella fattispecie la fornitura ed installazione degli arredi trova copertura con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012 e secondo quanto stabilito con l'ordinanza specifica;

- g) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445 articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 relativi al regime delle certificazioni ed alla loro acquisizione di cui ci si intende avvalere per le numerose incombenze a carico della struttura del commissario delegato;
- h) decreto-legge 29 novembre 2008, n° 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n° 2, articolo 16-bis comma 10 relativo all'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti per le ragioni organizzative legate alla struttura del Commissario più volte richiamate;